

Penale Sent. Sez. 6 Num. 7618 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udiienza: 18/12/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- 1) Baldassarre Antonio, n. Napoli 30.10.1982
- 2) Baldassarre Assuntina, n. Napoli, 10.08.1976
- 3) Baldassarre Giuseppe, n. Napoli 21.10.1956
- 4) Baldassarre Rita, n. Napoli 12.05.1989
- 5) Baselice Rosario, n. Napoli 13.06.1980
- 6) Beneduce Carmine, n. Pomigliano d'Arco (Na) 10.06.1980
- 7) Cinque Rosario, n. Napoli 14.07.1991
- 8) Cioffi Vittorio, n. Napoli 10.12.1989
- 9) Del Prete Salvatore, n. Napoli 08.09.1983
- 10) Esposito Annamaria, n. Napoli 03.01.1965
- 11) Ferretti Aniello, n. Napoli 21.04.1984
- 12) Ferretti Salvatore, n. Pomigliano d'Arco (Na) 13.12.1967
- 13) Formigli Francesco, n. Napoli 03.03.1971
- 14) Garofalo Vincenzo, n. Napoli 16.12.1971

- 15) Marfè Salvatore, n. Napoli 03/05/1967
- 16) Mingione Monica, n. Pomigliano d'Arco (Na) 07.03.1981
- 17) Mosca Mauro, n. Afragola (Na) 23.01.1974
- 18) Orfeo Gennaro, n. Napoli 19.03.1965
- 19) Palma Esposito Ivan, n. Napoli 05.08.1979
- 20) Rinaldi Francesco, n. Napoli 20.07.1958
- 21) Sollo Raffaele, n. Napoli 09/07/1974

avverso la sentenza n. 11869/17 Corte d'Appello di Napoli del 20/12/2017

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. L. Tampieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 con eliminazione della relativa pena e rigetto nel resto del ricorso proposto da Rinaldi Francesco; per il rigetto dei ricorsi di Ferretti Salvatore, Orfeo Gennaro, Del Prete Salvatore, Baldassarre Rita, Cioffi Vittorio, Formigli Francesco, Garofalo Vincenzo, Mosca Mauro e Sollo Raffaele; per l'inammissibilità dei ricorsi proposti dai restanti ricorrenti

uditi i difensori (presenti) dei ricorrenti:

avv. Stefania Steri per Baldassarre Assuntina
avv. Mauro Dezio per Baldassarre Rita
avv. Ernesto Ruggiano per Cinque Rosario
avv. Roberto Saccomanno per Cioffi Vittorio
avv. Teresa Gigliotti per Esposito Annamaria
avv. Dario N. Vannetiello per Ferretti Aniello
avv. Dario N. Vannetiello per Ferretti Salvatore
avv. Carlo Pecoraro in sost. dell'avv. Leopoldo Perone per Formigli Francesco
avv. Giovanna Cacciapuoti per Garofalo Vincenzo
avv. Roberto Saccomanno in sostituzione dell'avv. Mario Pasquale Fortunato
per Mosca Mauro
avv. Dario N. Vannetiello per Orfeo Gennaro
avv. Fabio Visco per Palma Esposito Ivan
avv. Giovanna Cacciapuoti in sostituzione dell'avv. Immacolata Spina per
Rinaldi Francesco
avv. Stefania Steri in sost. dell'avv. Luigi Rossi per Sollo Raffaele

che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado del GIP del Tribunale di Napoli del 19/05/2016:

ha assolto l'appellante Ferretti Aniello dal reato di illegale detenzione di armi comuni da sparo (capo 5 dell'imputazione);

ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice nei confronti di diversi imputati tra cui, per quanto d'interesse, Baldassarre Assuntina, Baselice Rosario, Ferretti Aniello, Ferretti Salvatore, Formigli Francesco, Marfè Salvatore, Mingione Monica, Orfeo Gennaro, Rinaldi Francesco e Sollo Raffaele;

ha rideterminato la pena irrogata nei confronti di Baldassarre Rita, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati con sentenza irrevocabile all'esito di distinto giudizio;

ha confermato nel resto la decisione appellata.

La sentenza ha ribadito l'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine a reati di natura associativa, sotto specie di partecipazione al clan camorristico Ferraiuolo, attivo nei quartieri Forcella e La Maddalena della città di Napoli (art. 416-*bis* cod. pen., capo 1) ovvero al rivale - e per breve tempo alleato - clan Del Prete - Mazzearella attivo negli stessi ambiti territoriali (art. 416-*bis* cod. pen., capo 20); in ordine ai delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operanti nei predetti quartieri di Napoli ed in Pomigliano d'Arco (artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 7 l. n. 203 del 1991, capi 10 e 22) nonché in ordine a plurimi reati di illegale detenzione di armi comuni da sparo (artt. 10, 12 e 14 l. n. 497 del 1974, capi 4, 6, 8, 26, 27, 31, 35), di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capi 11, 13, 14, 15, 24, 29), di estorsione aggravata (artt. 629, 628 comma 3 n.1 e 3 cod. pen e 7 l. n. 203 del 1991, capi 16, 18), di concorso esterno in associazione camorristica (artt. 110, 416-*bis* cod. pen., capo 21), di ricettazione (artt. 648 cod. pen. e 7 l. n. 203 del 1991, capo 28) e di concorso in tentato omicidio (artt. 56, 110, 577, 577 cod. pen. e 7 l. n. 203 del 1991, capo 30).

Parte rilevante del compendio probatorio è costituita dalle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, tra i quali lo stesso Maurizio Ferraiuolo, già capo dell'omonimo clan, che dopo il suo arresto, ha iniziato a fornire elementi importanti per la ricostruzione delle vicende oggetto di giudizio, tra l'altro rivelando l'organigramma del proprio gruppo nonché quello della avversa consorterìa Del Prete - Mazzearella.

2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati che deducono i motivi di censura di seguito sinteticamente riprodotti

secondo i criteri stabiliti dall'art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

3. Baldassarre Antonio

Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'eccessività della pena irrogata.

4. Baldassarre Assuntina

Vizio di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine all'imputazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (capo 22 dell'imputazione).

Vizio di motivazione riguardo alla mancanza di elementi oggettivi e soggettivi integranti il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 24 dell'imputazione).

Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 74 d.P.R. cit., pur avendo la collaborazione dell'imputata indotto al medesimo proposito il marito Del Prete Salvatore, con ciò dimostrando di essersi adoperata efficacemente per assicurare ulteriore prova del reato e sottrarre altra risorsa umana al sodalizio criminale.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena.

5. Baldassarre Giuseppe

Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'eccessività della pena irrogata

6. Baldassarre Rita

Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla riaffermata sussistenza di responsabilità per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

Erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione riguardo alla ribadita affermazione del reato di partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti

Carenza assoluta di motivazione in ordine alla deduzione difensiva circa la sussistenza del diverso reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) riguardo alle somme di denaro ricevute al fratello Antonio, provenienti dal traffico di stupefacenti ma di cui l'imputata non aveva in realtà consapevolezza.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

7. Baseliçe Rosario

Insufficienza e manifesta illogicità della motivazione rapportata alla parimenti

illogica rappresentazione degli elementi su cui si fonda la quantificazione della pena base in misura prossima al massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. ed al contenimento della diminuzione della pena in misura ben inferiore al terzo per effetto delle circostanze attenuanti generiche, pur concesse con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

8. Beneduce Carmine

Violazione degli artt. 192, 405 e 429 cod. proc. pen. e assenza di motivazione nella parte della sentenza in cui è stato apoditticamente rigettato il motivo di appello riguardante la genericità del capo d'imputazione.

Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla non ritenuta sussistenza del meno grave reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

9. Cinque Rosario

Violazione del contraddittorio in relazione all'omessa motivazione del rigetto delle doglianze difensive in punto attendibilità dei collaboratori di giustizia.

La Corte di merito ha risposto alle doglianze difensive rinviando indebitamente alle "osservazioni già espresse esaminando le posizioni di quegli appellanti che hanno avanzato analoghe censure", venendo in tal modo meno all'obbligo di motivare specificamente in ordine alle prospettazioni formulate con l'atto di appello.

Violazione delle regole legali di valutazione probatoria e dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle plurime chiamate di correità provenienti dai vari collaboratori di giustizia presenti all'interno del giudizio (Ferraiuolo Maurizio, Russomagnò Salvatore, Baldassarre Assuntina, Mazzarella Francesco, Tubelli Gennaro), nonostante le censure di inattendibilità oggettiva e soggettiva, intrinseca ed estrinseca, formulate con l'atto di appello.

Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla valutazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche e all'inesistenza di indici rivelatori dell'appartenenza del ricorrente al clan Del Prete - Mazzarella

Violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla quantificazione della pena e al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

10. Cioffi Vittorio

Vizio di motivazione, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e travisamento della prova riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e alla ritenuta partecipazione al clan camorristico Del Prete - Mazzarella.

Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

11. Del Prete Salvatore

Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'eccessività della pena irrogata.

12. Esposito Annamaria

Violazione di legge in relazione all'art. 8 l. n. 203 del 1991 e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante speciale della collaborazione, nonostante il concreto e decisivo contributo fornito alle indagini.

Violazione di legge in relazione agli artt. 62-*bis* e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena irrogata nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti contestate, a dispetto della dissociazione dal sodalizio criminale prima e della successiva collaborazione con la giustizia.

13. Ferretti Aniello

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'ipotesi del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione alla modesta attività di cessione di sostanze stupefacenti cui il ricorrente ha preso parte.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confermata applicazione dell'art. 99, comma 4 cod. pen., alla luce dell'unico precedente da cui il ricorrente è gravato per art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 riferito a fattispecie di spaccio di stupefacenti di lieve entità.

14. Ferretti Salvatore

Violazione del divieto di *reformatio in peius* in relazione all'aumento di pena (quattro anni di reclusione) a titolo di continuazione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1, in misura quasi pari a quella irrogabile in sede di cumulo materiale ed innalzato in appello, in assenza d'impugnazione del PM, alla misura di cinque anni di reclusione.

Erronea applicazione dell'art. 416-*bis* cod. pen. e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del ricorrente ad un'associazione di stampo camorristico limitatamente ad un solo bimestre (maggio - giugno 2012) e senza sostanziali argomentazioni a supporto della ribadita stabilità del ruolo dal medesimo ricoperto nell'ambito del gruppo criminale; si deduce, inoltre, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione al ruolo attribuitogli di 'scorta e guarda-

spalle' del capo clan Ferraiuolo Maurizio di cui non v'è traccia nella contestazione originaria.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'ipotesi del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione alla modesta attività di cessione di sostanze stupefacenti gestita dalla famiglia del ricorrente, senza ingerenza alcuna del clan camorristico Ferraiuolo, che anzi si limitava ad imporre l'acquisto delle sostanze stesse; a tale proposito si censura la mancanza grafica di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza del reato di detenzione di armi (capo 33 dell'imputazione) ed erronea applicazione dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. rispetto al reato di tentato omicidio di cui al capo 32, non essendosi il ricorrente mai rappresentato la morte come conseguenza diretta della propria azione; si sostiene, infine, che "non regge" la motivazione in tema di aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di plurimi precedenti penali atti a giustificare l'aumento di pena a titolo di recidiva, essendo per contro il ricorrente gravato da un unico precedente per art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 riferito a fattispecie di spaccio di stupefacenti di lieve entità.

15. Formigli Francesco

Violazione di legge sostanziale e processuale (art. 533 cod. proc. pen.) in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 10 dell'imputazione).

Vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardo alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. cit.

Violazione di legge sostanziale e processuale (art. 533 cod. proc. pen.) in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (capo 1 dell'imputazione)

Vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardo alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

Violazione di legge sostanziale e processuale riguardo alla ribadita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 e vizio di motivazione sul punto

16. Garofalo Vincenzo

Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. riguardo all'omessa traduzione in udienza dell'imputato, detenuto in corso di giu-

dizio nel carcere di Oristano; il processo si è svolto sempre in videoconferenza, avendo la Corte territoriale costantemente ed illegittimamente, secondo il ricorrente, disatteso le sue richieste di partecipare di persona al dibattimento.

Vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati dopo l'ammissione del rito abbreviato.

Erronea applicazione delle legge penale e vizio di motivazione in relazione allo art. 192 cod. proc. pen. riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità sulla base di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia palesemente contraddittorie.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria riferita al reato di tentato omicidio delle vittime Rinaldi e Fanzini.

17. Marfè Salvatore

Violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

18. Mingione Monica

Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'eccessività della pena irrogata.

19. Mosca Mauro

Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'asserita convergenza delle dichiarazioni etero accusatorie rese da più collaboratori di giustizia, in realtà carenti di riscontri individualizzanti.

Vizi di motivazione apparente e contraddittoria e di travisamento della prova in ordine all'interpretazione dei risultati delle operazioni di intercettazione (pag. 79 sent.).

Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità riguardo a tale delitto e alla ritenuta partecipazione al clan camorristico Ferraiuolo.

Mancanza o apparente motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

20. Orfeo Gennaro

Erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e omessa motivazione sul punto dell'acquisto di sostanza stupefacente finalizzato allo spaccio.

Inosservanza dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 riguardo al carattere di lieve entità della condotta in addebito nonché dell'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione al denegato riconoscimento dell'attenuante *de qua* e vizi di motivazione su detti punti.

Mancanza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante speciale di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991.

Erronea applicazione dell'art. 416-*bis* cod. pen. ed omessa o contraddittoria motivazione sul punto, essendo egli stato a disposizione del solo Ferraiuolo Maurizio e non già dell'intera associazione.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità del reato di detenzione di arma comune da sparo, in realtà detenuta a mero scopo difensivo e vizio di motivazione sul punto.

Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con memoria depositata in Cancelleria il 07/11/2018 il ricorrente ha provveduto, inoltre, a depositare copia degli atti processuali del giudizio di merito citati nell'articolato dei motivi di ricorso.

21. Palma Esposito Ivan

Vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardo alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. cit.

Vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardo alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

22. Rinaldi Francesco

Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 530, comma 2 cod. proc., pen. e 416-*bis* cod. pen. in relazione al mancato raggiungimento di prova certa della penale responsabilità in ordine al reato contestato, fondata in via esclusiva sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia non supportate dai necessari riscontri.

Violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 l. n. 203 del 1991, in assenza di formale contestazione da parte del PM in relazione all'unico reato contestato di natura associativa.

Violazione dell'art. 99, comma 5 cod. pen. riguardo all'applicazione della recidiva in modo automatico e in violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 23 luglio 2015

Violazione dell'art. 81 cod. pen. riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con le condotte oggetto di precedente sentenza di condanna per art. 416-*bis* cod. pen.

23. Sollo Raffaele

Contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento all'affermazione di responsabilità e all'integrazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. ipotizzata al capo 20 dell'imputazione.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'invocata riduzione della pena ai sensi dell'attenuante facoltativa di cui all'art. 63, ult. comma cod. pen.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico ricorso che deve trovare parziale accoglimento è quello proposto da Ferretti Salvatore; gli altri vanno rigettati o dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

2. Sotto il profilo squisitamente processuale è opportuno premettere che la quasi totalità dei ricorrenti sono sottoposti a misure coercitive; si procede, invece, in stato di libertà nei confronti di Baldassarre Giuseppe e di Cavataio Pierina, il cui difensore, avv. Corrado Viazzo, ha presentato tempestiva dichiarazione di astensione dall'odierna udienza pubblica per aderire all'agitazione in tal senso proposta dall'Unione delle Camere Penali Italiane e la cui posizione è stata separata da quella degli altri imputati per essere trattata in distinta udienza.

Anche l'avv. Mauro Dezio, difensore di Baldassarre Rita ha presentato dichiarazione di adesione all'iniziativa dell'UCPI, ma essendo l'assistita sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, l'istanza di differimento del giudizio non ha potuto essere accolta alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 10 luglio 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-*bis* della legge 13 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati nel disciplinare, all'art. 4, comma 1, lettera b), la relativa astensione nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale, in altri termini che possa consentirsi il differimento del processo con l'assenso dello assistito detenuto o in regime parificato, determinando in tal modo l'indebita protrazione della durata della misura coercitiva a suo carico.

Si deve ora passare a trattare la posizione di ciascun ricorrente, che avverrà rispettando l'ordine alfabetico proprio del ruolo processuale.

3. Baldassarre Antonio

Al fine di inquadrarne, sia pur sinteticamente, la posizione nel panorama soggettivo dei ricorrenti, è sufficiente ricordare che trattasi del fratello di Baldassarre Rita e quindi cognato di Del Prete Salvatore, capo dell'omonimo clan, a sua volta frazione della più ampia e composita associazione di stampo camorristico nota come clan Mazarella; all'esito dei gradi di merito del giudizio, il ricorrente è stato condannato per il solo reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 22).

Le censure che egli rivolge alla sezione della sentenza che lo riguarda sono circoscritte al trattamento sanzionatorio, del quale lamenta l'eccessiva gravosità, sotto la forma dei tradizionali vizi di legge e di motivazione tipici del giudizio di legittimità.

La doglianza è, tuttavia, esposta ed argomentata in termini del tutto generici, a conclusione di un breve *excursus* concernente l'intera vicenda processuale del ricorrente e in cui si accenna ad un profilo di duplicazione di giudicati (*ne bis in idem*) del quale è, tuttavia, difficile apprezzare la reale consistenza per la citata genericità di allegazione, che condanna il ricorso ad una inevitabile declaratoria di inammissibilità ai sensi del cbn. disp. degli artt. 591 lett. c) e 581 lett. c) cod. proc. pen.

4. Baldassarre Assuntina

La ricorrente è moglie del coimputato Sollo Raffaele, sorella di Baldassarre Rita e cognata di Del Prete Salvatore; condannata all'esito dei gradi di merito del giudizio per i reati di cui ai capi 20, 22 e 24 della rubrica (associazione per delinquere di stampo camorristico e associazione dedita al traffico di stupefacenti) oltre che per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; divenuta collaboratrice di giustizia in corso di processo e rea confessa, in tale veste ha fruito dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art.8 l. n. 203 del 1991.

I motivi d'impugnazione vanno dichiarati tutti manifestamente infondati, poiché investono parti della sentenza che la riguardano connotati da motivazione ampia o comunque adeguata (pagg. 106-107).

La Corte di merito ha congruamente argomentato in ordine alla partecipazione e al pieno inserimento della ricorrente nell'associazione criminale, organizzata del resto su base primariamente familiare e di cui fanno parte diversi suoi congiunti.

Va poi rilevato che le censure alla decisione, che si svolgono essenzialmente sul piano del merito della vicenda processuale, stridono con la veste di collabora-

trice di giustizia assunta dalla ricorrente e con il trattamento sanzionatorio premiale scaturito dalla scelta processuale di collaborazione.

I primi due motivi di ricorso, incentrati sulla ribadita affermazione di responsabilità in ordine alle imputazione di cui agli artt. 416-*bis* cod. pen. (capo 22), all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 24 dell'imputazione), altro non costituiscono, infatti, che le corrispondenti doglianze di merito considerate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, di per sé generiche per aspecificità (nei termini meglio precisati *infra*) e comunque estranee all'ambito tipico del sindacato di legittimità.

Manifestamente infondata è anche la reiterata censura concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte territoriale ha statuito che il contributo informativo fornito dall'imputata - peraltro già ritenuto rilevante ai fini dell'applicazione della diversa attenuante speciale prima ricordata, con cui quella invocata può in astratto trovare simultanea applicazione (Sez. 6, sent. n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante e altri, Rv. 270399; Sez. 6, sent. n. 1395 del 14/10/2014, dep. 2015, Valentino e altri, Rv. 261797) - non ha, tuttavia, consentito di individuare compiutamente né i soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti né le rimesse economiche del sodalizio, esplicitando, dunque, ragioni più che congrue per denegare l'applicazione dell'attenuante in esame, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità che, alla luce del resto dell'univoco dato normativo, richiede alternativamente l'assicurazione delle prove del reato oppure un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive" (Sez. 4, sent. n. 32520 del 14/04/2016, Failla e altri, Rv. 267876; Sez. 1, sent. n. 36069 del 14/07/2009, Anastasio e altri, Rv. 244745; Sez. 1, sent. n. 28596 del 25/05/2006, Puggioni, Rv. 234920; Sez. 1, sent. n. 9152 del 30/06/1999, Marroccu e altri, Rv. 214015) da intendersi in termini economici.

L'ultimo motivo di ricorso si rivela, infine, improponibile poiché si risolve nella mera contestazione del potere officioso del giudice di determinare il trattamento sanzionatorio - che nella specie ha comunque tenuto conto dell'apporto collaborativo venuto dall'imputata (v. pag. 108) - mediante il riconoscimento o come nel caso in esame il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena, entrambi assistiti da argomentazioni incensurabili sotto il profilo logico.

5. Baldassarre Giuseppe

Il ricorrente è padre di Baldassarre Rita e Baldassarre Antonio, suocero del capo clan Del Prete Salvatore; nei gradi di merito del giudizio è stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 378 cod. pen. e 7 l. n. 203 del 1991, così

diversamente qualificato il fatto originariamente contestato in termini di diretta partecipazione all'associazione di stampo camorristico (art. 416-*bis* cod. pen.).

Il ricorso da lui proposto, articolato secondo le medesime cadenze di quello del figlio Antonio (v. *supra*) risulta ancor più generico di quello del congiunto.

Il ricorrente si duole, infatti, di non essere stato assolto, pur essendo un soggetto incensurato, privo di precedenti penali e assorbito interamente dal proprio lavoro (lecito) di operatore ecologico, attribuendo la condanna al mero fatto di essere il padre di Baldassarre Rita, moglie a sua volta di Salvatore Del Prete.

Appare, dunque, evidente sia l'eccentricità delle censure rispetto al contenuto della decisione di merito sia la loro estraneità all'ambito proprio del sindacato di legittimità.

6. Baldassarre Rita

All'esito dei gradi di merito del giudizio la ricorrente è stata condannata per i reati di partecipazione ad associazione di stampo camorristico (art. 416-*bis* cod. pen., capo 20) e associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 22 della rubrica).

Moglie di Del Prete Salvatore, capo dell'omonimo clan, è stata ritenuta a pieno titolo coinvolta nella gestione della piazza di spaccio di via S. Agostino alla Zecca, n. 9 ove la droga veniva venduta all'interno del suo appartamento; secondo la sorella Assuntina, come anzidetto divenuta collaboratrice di giustizia, la congiunta "portava i conti", vale a dire che si occupava della contabilità dei traffici illeciti; secondo il cognato Sollo Raffaele fungeva, inoltre, da tramite ed esecutrice delle disposizioni impartite dal marito, specie a seguito del suo arresto.

Le censure mosse da tale ricorrente alla decisione attengono prevalentemente al merito della *res iudicanda* (motivi primo e secondo) ed alla ribadita sua partecipazione ad entrambe le consorterie, quella di stampo camorristico e quella dedita ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti operante nell'ambito territoriale soggetto all'egemonia della prima.

Trattasi, dunque, di doglianze di mero fatto, come tali estranee all'ambito proprio del sindacato di legittimità e che vanno dichiarate inammissibili, a fronte oltre tutto di un'ampia e congrua motivazione svolta dalla Corte territoriale (pagg. 111-114 sent.), il cui costrutto logico non viene sostanzialmente messo in discussione dal ricorso, nonostante la formale invocazione dei tradizionali vizi tipici del giudizio di cassazione.

Parimenti è a dirsi della prospettazione del diverso reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) riferito alle rimesse in denaro del fratello Antonio, provenienti dal traffico di stupefacenti e di cui l'imputata assume di non avere avuto consapevolezza.

E' vero che nella sentenza impugnata non è dato rinvenire una specifica confutazione di detta prospettazione, già avanzata con i motivi di appello, ma per la semplice e dirimente ragione che la ribadita argomentata affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit. rendeva del tutto inutile affrontare tale profilo dell'impugnazione, evidentemente assorbito dalle argomentazioni poste a sostegno del diverso e più grave delitto di natura associativa, attesa la stretta e dianzi ricordata interdipendenza tra le fattispecie concrete.

Del tutto improponibile, infine, è la doglianza concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, congruamente argomentato dalla Corte di merito (pag. 115 sent.), che si risolve nella mera contestazione dello esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di commisurare l'entità della sanzione, anche mediante il diniego delle invocate attenuanti.

7. Baselice Rosario

All'esito dei gradi di merito del giudizio, il ricorrente è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (capo 1) per la ritenuta partecipazione all'associazione di stampo camorristico denominata clan Ferraiuolo; avendo ammesso totalmente l'addebito, ha rinunciato ai motivi di appello in punto responsabilità, concentrando le censure esclusivamente sul trattamento sanzionatorio

In sede di legittimità, deduce insufficienza e manifesta illogicità della motivazione rapportata all'illogica rappresentazione degli specifici elementi su cui si fondano la quantificazione della pena base in misura prossima al massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e per converso il contenimento della diminuzione della pena in misura ben inferiore al terzo per effetto delle circostanze attenuanti generiche, pur concesse con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Come il tenore stesso delle censure, tuttavia, evidenzia, il ricorrente si limita a contestare l'esercizio del potere-dovere del giudice di determinare il trattamento sanzionatorio, mediante la fissazione della misura della sanzione, esercizio nella specie sorretto da congruo apparato argomentativo (pagg. 34-35 sent.), immune da censure di ordine logico (del resto nemmeno formulate) e come tale insindacabile da questa Corte di Cassazione.

8. Beneduce Carmine

All'esito dei gradi merito del giudizio, l'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 13 rubrica), previa esclusione della contestata aggravante mafiosa (art. 7 l. n. 203/91) in quanto ritenuto coinvolto nel commercio illecito di cocaina svoltosi in Pomigliano d'Arco e avente come basi logistiche l'abitazione familiare,

condivisa con la moglie Mingione Monica nonché quella dei coniugi Ferretti Salvatore - Cavataio Pierina.

Con il primo motivo di ricorso, Beneduce ripropone l'eccezione di genericità dell'imputazione già formulata con l'atto di appello, cui la Corte di merito avrebbe risposto in maniera asseritamente apodittica.

Le censure è manifestamente infondata, dal momento che la Corte territoriale ha congruamente osservato che la contestazione risulta "sufficientemente esplicativa nelle sue componenti fattuali" oltre che confermata dagli elementi probatori elencati a pag. 35 della sentenza impugnata.

A parere del Collegio, la risposta fornita dalla Corte di merito appare forse sintetica ma non apodittica, avendo anzi precisato che le risultanze probatorie - costituite dal sequestro in danno di Cavataio Pierina di circa gr. 5,0 di cocaina più alcune bustine di cellophane impiegate per la preparazione in dosi nonché dal compendio delle conversazioni intercettate in cui plurimi e continuativi sono risultati i contatti con i coniugi Ferretti-Cavataio - hanno fornito la necessaria specificazione di un'accusa in apparenza priva di riferimenti quantitativi ma dalla quale e per quanto detto il ricorrente ha potuto difendersi in maniera adeguata e consapevole, senza compromissione del proprio diritto a difendersi.

Il secondo motivo di censura va parimenti ritenuto manifestamente infondato oltre che reiterativo del corrispondente motivo di appello, poiché contesta la valutazione che del merito dell'accusa ha fornito la Corte territoriale nel denegare il riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73 comma 5 d.P.R. cit.), col ritenere l'attività di cessione per nulla rudimentale ed anzi riferita ad entità ponderali non trascurabili, tradite dalle allusioni criptiche contenute nelle conversazioni intercettate, sulla base, dunque, di considerazioni che sfuggono a rilievi di ordine logico (pag. 37 sent.)

Improprio, infine, è l'ultimo motivo di censura che riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, congruamente argomentato dalla Corte di merito (pag. 37 cit.), risolvendosi nella contestazione dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di commisurare l'entità della sanzione, anche mediante il diniego delle attenuanti facoltative.

9. Cinque Rosario

All'esito dei gradi di merito del giudizio, il ricorrente è stato condannato a titolo di partecipazione all'associazione di stampo camorristico clan Del Prete - Mazzarella (capo 20), venendo, invece, assolto dall'accusa di avere preso parte all'omicidio di Giovanni Saggese in ritorsione dell'agguato teso a Salvatore Del Prete da uomini della consorteria rivale (Ferraiuolo); i giudici di merito lo hanno, tuttavia, indicato quale componente di un gruppo di fuoco del clan di appartenenza.

Il primo motivo di censura, incentrato su un'asserita mancanza di motivazione riferita alla ribadita attendibilità dei collaboratori di giustizia per assenza di elementi di riscontro alle relative provalazioni, deve essere rigettato perché infondato.

La Corte di merito ha svolto, infatti, articolate considerazioni per ribadire la attendibilità, già ritenuta dal primo giudice, tanto dei collaboratori di giustizia (Ferraiuolo Maurizio, Russomagno Salvatore, Mazzarella Francesco) quanto di altri imputati (Baldassarre Assuntina, Marfè Salvatore, Tubelli Gennaro, Sollo Raffaele) che hanno riferito della figura del ricorrente nonché per riaffermare la convergenza delle dichiarazioni rese da costoro nell'indicare il partecipante del clan Del Prete - Mazzarella, in qualità di addetto all'attività di spaccio al minuto degli stupefacenti mediante il controllo delle vendite di strada e, come già anticipato, come componente di un gruppo di fuoco della consorteria con funzioni di guarda spalle del capo clan (pagg. 117-118 sent.).

In cosa debba ravvisarsi la denunciata violazione del contraddittorio è, dunque, questione che il ricorso non si perita di spiegare, a meno che con essa non si intenda la mancata condivisione delle valutazioni della Corte territoriale, tanto legittima e comprensibile da parte del ricorrente quanto insuscettibile di integrare un fondato motivo di doglianza in sede di legittimità.

Inammissibile anche sotto il profilo dell'intrinseca genericità deve, invece, ritenersi il secondo motivo di ricorso, non indicando nemmeno quali erano state le doglianze articolate con l'appello cui la Corte territoriale non avrebbe debitamente risposto.

Mera reiterazione del primo motivo di ricorso è, invece, il terzo, che ripropone sotto diversa angolazione le censure d'inattendibilità oggettiva e soggettiva, intrinseca ed estrinseca, formulate all'indirizzo dei collaboratori di giustizia; trattasi per il resto di doglianze che si svolgono su di un piano essenzialmente fattuale che l'evocazione di una violazione delle regole legali di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. non riesce a far mutare di natura.

Attiene ancora al merito del giudizio, risultando quindi improponibile in sede di legittimità, la censura concernente la valutazione in concreto dei risultati delle intercettazioni telefoniche in ordine alla prospettata inesistenza di indizi rivelatori dell'appartenenza al clan Del Prete - Mazzarella.

E' sufficiente sul punto rinviare ad alcune fra le più recenti, in ordine cronologico di massimazione, delle numerose decisioni tratte dal consolidato panorama giurisprudenziale sul tema dell'interpretazione e della valutazione del contenuto delle conversazioni captate, stando alle quali esse costituiscono questioni di fatto, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui le conversazioni stesse sono recepite (Sez. 1, sent. n. 54085 del 15/11/2017,

Quaranta, Rv. 271640; Sez. 2, sent. n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

Improponibile, infine, è l'ultimo motivo di censura riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, profili congruamente ancorché sinteticamente argomentati dalla Corte di merito (pagg. 118-119 sent.), risolvendosi la doglianza nella mera contestazione dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di commisurare l'entità della sanzione.

10. Cioffi Vittorio

La posizione sostanziale e processuale di tale ricorrente è in pratica sovrapponibile a quella di Rosario Cinque, come questi partecipa al clan camorristico Del Prete - Mazzarella e con il quale ha condiviso anche la vicenda processuale della assoluzione dall'accusa di omicidio di Giovanni Saggese.

La prima doglianza articolata nell'impugnazione, oltre che a ricalcare le medesime cadenze di quella articolata dal ricorrente Cinque (inattendibilità soggettiva e oggettiva dei collaboratori di giustizia, assenza di riscontri, equivocità delle risultanze tratte dalle operazioni di captazione telefonica ed ambientale, scarsa rilevanza attribuita alla vicenda dell'assoluzione dall'omicidio Saggese), risulta anche identica a quella proposta con l'atto di appello e riportata a pag. 119 della sentenza impugnata.

La Corte territoriale si è, infatti, doverosamente confrontata con il composito compendio probatorio secondo cui molti collaboratori di giustizia hanno indicato il ricorrente quale soggetto comunque coinvolto nell'omicidio Saggese, poiché presente sul luogo dell'agguato come componente del gruppo dei fedelissimi del capo clan e ha confrontato tale compendio con i convergenti contributi collaborativi provenienti dall'interno del gruppo criminale (Baldassarre Assuntina e Mazzarella Francesco) e solo la obiettiva complessità della ricostruzione del panorama probatorio induce il Collegio a ritenere infondata la censura e non, invece, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (*ex pluribus* Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99) inammissibile per aspecificità dovuta al mancato confronto con le statuizioni della sentenza impugnata.

Il secondo e ultimo motivo di ricorso, vertente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è, invece, improponibile per le solite ragioni che determinano l'inammissibilità di analoghe censure cui si rinvia, non senza aver rilevato l'esistenza di congrua motivazione sul punto (pag. 121, rigo 24 sent.).

11. Del Prete Salvatore

Capo dell'omonimo gruppo camorristico, a sua volta costola del più vasto aggregato criminale della famiglia Mazzarella; nella ricostruzione della vicenda processuale che lo riguarda, risulta essere sfuggito ad un attentato con armi da fuoco portato da componenti del rivale clan Ferraiuolo, attentato in cui è rimasto ferito e in ritorsione del quale uomini del suo gruppo hanno ucciso Giovanni Saggese, componente della consorteria avversaria.

Singolarmente rispetto alla posizione organizzativa apicale emergente dalle decisioni di merito, l'impugnazione proposta da tale ricorrente si segnala per una concisa quanto generica rivendicazione di essere un semplice affiliato del più ampio clan Mazzarella, nell'ambito del quale sostiene anche di non avere neppure goduto di soverchia reputazione, collegando a tale prospettazione la doglianza di un trattamento sanzionatorio che reputa oltre modo gravoso.

Le predette censure si collocano, tuttavia, come il loro tenore di per sé suggerisce, al di fuori dell'ambito proprio del sindacato di legittimità, dovendo essere di conseguenza dichiarate improponibili in questa sede (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.).

12. Esposito Annamaria

La ricorrente è stata sottoposta a programma di protezione già durante il giudizio d'appello a motivo della sua scelta di collaborare con la giustizia (pag. 39 sent.); all'esito dei gradi di merito è stata condannata per partecipazione alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 10 rubrica) promossa e costituita sotto l'egida del clan Ferraiuolo.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso concernente la mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art 8 l. n. 203 del 1991 è da ritenere manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha congruamente argomentato che l'apporto fornito dall'imputata nel processo è stato comunque limitato e parziale, avendo la stessa ammesso le partecipazioni propria e dei propri congiunti (Tubelli Umberto e Gennaro) ai traffici di sostanze stupefacenti, senza tuttavia rendere altre significative indicazioni circa la composizione dell'intero gruppo di persone ad essi dedite, tentando anzi di accreditarsi nella veste di ostaggio, unitamente ai propri familiari, della volontà del capo clan Maurizio Ferraiuolo.

Non è noto al Collegio se la collaborazione con la giustizia abbia in prosieguo raggiunto un livello di efficacia più alto, tanto da rendersi necessaria la sottoposizione della ricorrente a programma di protezione, ma le determinazioni dei giudici di merito, per come sopra esposte, appaiono insuscettibili di censure di ordine logico.

Parimenti inammissibile è la doglianza concernente sia la quantificazione della pena irrogata sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti contestate, nonostante la ricordata collaborazione, che si risolve nella mera contestazione del potere-dovere del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio.

A tale proposito va, infine, rilevato che dalla sentenza impugnata si ricava che per mero errore - di cui l'imputata ha comunque fruito - il primo giudice non ha tenuto conto nel calcolo della pena l'aggravante mafiosa contestata (art. 7 l. n. 203 del 1991), rimasta dunque estranea al bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti (pag. 40 sent.).

13. Ferretti Aniello

All'esito dei gradi di merito del giudizio, il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all' art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 13 della rubrica), rispondendo in origine anche di quello di detenzione di arma comune da sparo (capo 5) per fatti commessi in Pomigliano d'Arco, entrambi aggravati dall'agevolazione mafiosa; reo confesso in ordine al reato di cui al capo 13 (pag. 41 sent.), in appello è stato assolto da quello di cui al capo 5.

Con il primo motivo di ricorso viene formulata la stessa doglianza articolata dai coimputati Beneduce e Cavataio (la cui posizione è stata stralciata dal presente giudizio), in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) nonché dell'attenuante di cui allo art. 62 n. 4 cod. pen. in rapporto alla asserita modestia dell'attività di cessione di sostanze stupefacenti cui il ricorrente ha preso parte.

Trattandosi dello stesso contesto spazio temporale e della stessa imputazione, si rinvia alle considerazioni già svolte riguardo al ricorso del coimputato Beneduce per dichiararne la manifesta infondatezza.

Quanto alla dedotta illegittimità della contestazione e della valutazione della recidiva, in relazione all'asserita esistenza di un solo precedente penale a carico del ricorrente, il Collegio deve rilevare che non v'è traccia di contestazione dello art. 99 al capo 13 della rubrica, ciò nonostante la Corte territoriale avendo proceduto ad un giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e "recidiva contestata, giustamente applicata stante la quantità specificità dei precedenti penali" (pag. 42 sent.).

La doglianza va, tuttavia, dichiarata inammissibile per aspecificità poiché alla protestata sussistenza di un solo precedente penale non si è accompagnato alcun elemento di prova a sostegno (sarebbe stata sufficiente la copia di un certificato penale), attesa l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere direttamente agli atti del giudizio, fatta eccezione per i casi di allegata consumazione di *errores in procedendo*.

14. Ferretti Salvatore

Ricorrente condannato, all'esito dei gradi di merito del giudizio, per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (capo 1, partecipazione al clan Ferraiuolo), per quello di cessione continuata di stupefacenti commessa a Pomigliano d'Arco in ambito familiare (capo 13) e per detenzione e porto di più armi comuni da sparo (capo 33), commessi a Napoli in veste di partecipe ad un gruppo di fuoco del clan.

Il suo ricorso deve essere parzialmente accolto in relazione all'illegittima determinazione del trattamento sanzionatorio, esito processuale che dà ragione allo inusuale ordine di esposizione delle censure, che inizia proprio con il tema della illegalità della pena.

Lamenta il ricorrente che all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di Appello di Napoli, in assenza di impugnazione dell'accusa sul punto e quindi in violazione del divieto di *reformatio in peius*, ha applicato a titolo di continuazione in ordine al reato di cui al capo 1 un aumento di pena maggiore di quello irrogato in primo grado, segnatamente cinque anni rispetto ai quattro irrogati dal GIP.

L'esame della sentenza di primo grado (pag. 249) porta effettivamente a rilevare che l'aumento a titolo di continuazione per il reato sub 1 (reato più grave essendo quello di cui al capo 13) è stato di quattro anni di reclusione, mentre in appello (pag. 57 sent.) l'aumento è stato di cinque anni, essendosi così determinata la violazione del divieto di *reformatio in peius* in assenza di appello del PM sul punto (art. 597, comma 3 cod. proc. pen.), divieto valevole anche per i singoli elementi concorrenti nella determinazione della pena finale (giurisprudenza consolidata sul tema, *ex pluribus* v. tra le più recenti in ordine di massimazione, Sez. 3, sent. n. 17731 del 15/02/2018, Balzano e altro, Rv. 272779).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente a tale aspetto, potendosi, tuttavia, procedere all'eliminazione della frazione di pena illegalmente irrogata ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen. nella misura di un anno reclusione, ridotta di un terzo a motivo delle definizioni del giudizio con rito abbreviato (art. 442 cod. proc. pen.), con la conseguente rideterminazione della pena detentiva da otto anni a sette anni e quattro mesi di reclusione.

Vanno, invece, dichiarati inammissibili (artt. 616 e 624 cod. proc. pen.) tutti gli altri motivi del ricorso.

Il secondo in ordine di esposizione investe la ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo di cui al capo 1, formulando censure che attengono, tuttavia, alla ricostruzione in fatto dell'accusa (appartenenza alla associazione limitata ad un solo bimestre) o alla valutazione di elementi proba-

tori (relativi alla ribadita stabilità del ruolo ricoperto nell'ambito del gruppo criminale) estraneo all'ambito di sindacato proprio del giudizio di legittimità.

Qualche considerazione aggiuntiva merita, invece, la doglianza concernente la asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione al ruolo attribuitogli di 'scorta e guarda spalle' del capo clan Ferraiuolo Maurizio di cui non v'è effettivamente traccia nella contestazione originaria.

La censura è, tuttavia, anch'essa manifestamente infondata, in quanto il ruolo di scorta e guarda spalle del capo clan è emerso dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (Tubelli Gennaro), è stato confermato dalle dichiarazioni del coimputato Marfè, ma il suo delinarsi non comporta affatto violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Trattasi, infatti, della mera precisazione di uno dei vari compiti, ascritti ai partecipi del sodalizio criminale, di esecuzione delle attività estorsive, di controllo del territorio nonché di fornitura di mezzi e materiali agli altri membri dell'organizzazione, così contribuendo in modo decisivo al relativo funzionamento: non si può negare, infatti, che fungere da scorta armata del capo non contribuisca in maniera decisiva alla stabilità ed al funzionamento della consorteria criminale.

Corollari del resto indefettibili del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) sono quelli della violazione del principio del contraddittorio (art. 111, comma 2 Cost.) e del diritto di difesa (art. 111, comma 3 Cost. e art. 6, par. 3, lett. a) Conv. EDU) e per quanto sopra esposto non può certamente ritenersi menomata la difesa assicurata al ricorrente nel corso del giudizio a causa della mera specificazione di un profilo di fatto comunque riconducibile ai termini dell'accusa, per come indicati nel capo d'imputazione.

Va ancora dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il motivo concernente il reato di cui al capo 13 riferito all'omessa applicazione dell'ipotesi del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione alla modesta attività di cessione di sostanze stupefacenti gestita dalla famiglia del ricorrente, rinviandosi sul punto alla considerazioni svolte riguardo ai ricorsi proposti dai coimputati Beneduce e Ferretti Aniello.

Attiene, invece, squisitamente al merito dell'accusa e quindi estranea allo ambito proprio del sindacato di legittimità, la doglianza riferita all'asserita assenza di ingerenza da parte del clan camorristico Ferraiuolo nella gestione del traffico illecito di stupefacenti.

Il ricorrente censura, inoltre, la mancanza grafica di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, ma dalla sentenza (pag. 57) non risulta alcun aumento di pena a detto titolo, essendo stata anzi la pena detentiva base, riferita al reato di cui al capo 13 (art. 73 d.P.R.

309/90), determinata nel minimo edittale di sei anni di reclusione e i successivi aumenti essendo stati computati a diverso titolo da quello di cui al citato art. 7

Ne consegue la dichiarazione d'inammissibilità della doglianza per carenza di interesse (art. 591 lett. a] cod. proc. pen.), non senza osservare che riguardo ad eventuali risvolti di carattere penitenziario, è già la condanna per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. a determinare il regime di esecuzione della pena.

Parimenti priva d'interesse deve ritenersi la doglianza concernente l'applicazione dell'aggravante teleologica di cui all'art. art. 61 n. 2 cod. pen., contestata con il reato di cui capo 33, non avendo essa esplicito alcuna incidenza nella determinazione del trattamento sanzionatorio (pag. 57) ed essendo il ricorrente stato assolto dal reato di cui al capo 32 (omicidio di Saggese Giovanni) già all'esito del giudizio di primo grado.

Si svolge, invece, su di un piano essenzialmente fattuale la censura relativa alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di detenzione e porto illegale di armi (capo 33) e in termini del tutto generici ("non regge") quella che investe l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991.

Il ricorrente articola, infine, una censura identica a quella formulata da Ferretti Aniello riguardo all'asserita illegittima contestazione e valutazione della recidiva, ma valgono per lui, negli stessi esatti termini, le considerazioni già svolte sul punto nella trattazione del ricorso di cui al precedente par. 13.

15. Formigli Francesco

Ricorrente condannato, all'esito dei gradi di merito del giudizio, a titolo di partecipazione ad associazione di stampo camorristico (art. 416-*bis* cod. pen, capo 1, clan Ferraiuolo), associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 10), porto e detenzione illeciti di armi da fuoco (capi 4 e 8).

L'impugnazione da lui proposta deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.

I primi due motivi attengono alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 10 e consistono, al di là della formale evocazione dei tradizionali vizi di legge e motivazione, nel tentativo, indebito in sede di legittimità, di conseguire una revisione del merito del giudizio riferito a tale accusa.

La Corte d'Appello di Napoli ha dedicato ampie considerazioni alla posizione del ricorrente (da pag. 57 e pag. 67), evidenziando con dovizia di riferimenti concreti le ragioni della ribadita condanna per entrambi i delitti di natura associativa, osservando tra l'altro che per quanto riguarda la partecipazione all'associazione dedita ai traffici di stupefacenti, a suo carico militano non solo le dichiarazioni del capo clan Maurizio Ferraiuolo, ma anche dei collaboratori di giustizia appartenenti alla famiglia Tubelli, espressamente deputati dal primo alla gestione di una cd. piazza di spaccio.

La stretta interconnessione tra controllo del territorio da parte del gruppo camorristico e l'esercizio in quel determinato contesto locale di un'attività organizzata di traffico di stupefacenti, che per tale ragione deve essere stata debitamente 'autorizzata' dal gruppo malavitoso (situazione costituente quasi fatto notorio nei procedimenti di criminalità organizzata e concretamente comprovata dalle risultanze probatorie anche nel presente giudizio) evidenzia, inoltre, la vanità di proporre una lettura diversa da quella accolta dai giudici di merito degli elementi di prova riferiti alla partecipazione del ricorrente al predetto gruppo camorristico.

Le censure che egli muove alle parimenti articolate argomentazioni dedicate dalla Corte territoriale al tema (pagg. 58-61sent.) attengono, dunque, chiaramente al merito della *res iudicanda*, collocandosi obiettivamente al di fuori dello ambito proprio del giudizio di legittimità.

Appare, infine, manifestamente infondata la doglianza, svolta come d'uopo sul doppio binario del vizio di legge e di motivazione, relativa alla ribadita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991.

La Corte territoriale ha dato congrua spiegazione della stretta dipendenza della attività di spacciatore, svolta dal ricorrente nel contesto organizzato già indicato, con l'operatività del clan Ferraiuolo, evidenziando – mediante riferimenti a concreti elementi probatori (pag. 65 sent.) – la consapevolezza del Formigli delle finalità di sostegno economico al gruppo criminale realizzata anche attraverso le attività di traffico di stupefacenti, talché la censura non è in grado di mettere in discussione la trama logica di una statuizione saldamente ancorata alle risultanze probatorie, rappresentate essenzialmente degli esiti delle attività tecniche di captazione di conversazioni tra presenti o telefoniche.

16. Garofalo Vincenzo

Ricorrente condannato, all'esito dei gradi di merito del giudizio, a titolo di partecipazione ad associazione di stampo camorristico (art. 416-*bis* cod. pen, capo 1, clan Ferraiuolo), concorso in tentato omicidio plurimo (artt. 56, 110, 575, 577 comma 1 n.3 e 4 co. pen., capo 30), porto e detenzione illeciti di armi da fuoco (capo 31).

La prima doglianza formulata da tale ricorrente è di natura processuale, con essa lamentando la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e sostenendo di non essere stato tradotto ad alcune udienze del giudizio di appello né di avere ricevuto avviso della relativa celebrazione in quanto detenuto nel carcere di Oristano e tuttavia venendo in dette occasioni considerato rinunciante^a comparire; aggiunge poi che il processo si è svolto sempre in videoconferenza, avendo la Corte territoriale costantemente ed illegittimamente, secondo la sua prospettiva, disatteso le richieste di partecipare di persona al dibattimento.

La natura processuale della deduzione ha imposto l'accesso ai verbali di udienza del giudizio di appello, il cui esame ha permesso di circoscrivere la lamentata omissione degli avvisi a quattro udienze (quelle dei giorni 07/06, 19/06, 20/09 e 25/10/2017), mentre per quelle precedenti e quelle successive il ricorrente dichiara di averli ricevuti, rinunciando, però, ogni volta a partecipare al dibattimento in videoconferenza.

Il Collegio reputa la censura infondata, osservando che l'obbligo di sospendere il dibattimento è previsto solo per il caso di impedimento dell'imputato o del difensore (art. 420-ter cod. proc. pen.), mentre in quello di assenza di cui al comma 1 dell'art. 420-bis cod. proc. pen. com'è nella fattispecie, l'imputato si considera rappresentato dal difensore ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, pur quando si trovi in stato di detenzione.

E' allora conseguente ritenere che debba essere quanto meno il difensore, se non in prima persona l'imputato stesso, a seguito di precedenti dichiarazioni di voler rinunciare ad assistere al dibattimento, a manifestare al giudice una volontà in senso contrario.

Tale affermazione, oltre che aderente al dato normativo, trova sostegno anche nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che, dopo alcune oscillazioni, ha affermato il principio che <gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (Sez. 6, sent. n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670; in senso conforme Sez. 5, sent. n. 36609 del 15/07/2010, Panzariello e altri, Rv. 248433 ed altre)

Anche la seconda doglianza, pur attaccando la motivazione del provvedimento direttamente censurato (ordinanza della Corte d'Appello), è in definitiva di natura processuale, attenendo al mancato accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati divenuti collaboratori di giustizia in sede di interrogatorio dopo l'ammissione degli stessi al rito abbreviato.

La censura è manifestamente infondata per le ragioni già compiutamente esposte dalla Corte territoriale alle pag. 45-46 della sentenza impugnata (nella sezione dedicata all'appello di Ferretti Salvatore che ha, invece, rinunciato a riproporre la questione in questa sede) e che correttamente hanno richiamato la circostanza che quelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie sono intervenute, a giudizio abbreviato ammesso, nell'ambito dell'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 421, comma 1 cod. proc. pen. nel contraddittorio delle parti ed in esplicitazione del diritto di difesa spettante ai dichiaranti, dunque con piena utilizzabilità nei

confronti dei restanti imputati, a loro volta consapevoli che la scelta del rito abbreviato in un processo plurisoggettivo contempla la facoltà degli altri di rendere interrogatorio, ferma restando la possibilità di tutte le parti di interloquire (*ex pluribus* v. Sez. 6, sent. n. 46785 del 26/09/2017, Romano e altro, Rv. 271509; Sez. 5, sent. n. 1937 del 15/12/2010, dep. 2011, Dalti e altri, Rv. 249101; Sez. 4, sent. n. 12245 del 15/01/2007, Abaticchio e altri, Rv. 236189).

Gli ultimi due motivi del ricorso sono, invece, improponibile l'uno e manifestamente infondato l'altro.

Inammissibile per contrasto con l'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. è la censura che pretende di conseguire all'esito del giudizio di Cassazione una rivalutazione del compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tacciate di complessiva quanto generica contraddittorietà, dimenticando che l'apprezzamento degli elementi di prova costituisce prerogativa esclusiva dei giudici dei gradi di merito del giudizio, che nella specie l'hanno esercitata con dovizia di argomentazioni, per lo meno e per quanto qui d'interesse in grado di appello (pag. 69 sent.)

E' infine manifestamente infondata la doglianza riguardante il mancato riconoscimento della desistenza volontaria riferita al reato di tentato omicidio delle vittime designate e indicate al capo 30 dell'imputazione.

La Corte d'Appello ha congruamente spiegato che la scelta del ricorrente di allontanarsi dal luogo della sparatoria e dell'agguato agli uomini del clan rivale è stata certamente volontaria, ma determinata da ragioni (quelle di far perdere le proprie tracce di presenza sul posto nonché di sottrarsi ad eventuali reazioni del gruppo avverso o all'intervento delle forze dell'ordine) incompatibili con il dettato dell'art. 56, comma 3 cod. pen.

L'essenza dell'istituto della desistenza volontaria risiede, infatti, nell'abbandono dell'iniziale determinazione criminosa in accoglimento di spinte emotive e psicologiche interne di segno contrario, non determinate da impellenze di ordine esterno del tipo di quelle sopra ricordate; in ogni caso poi esso non può trovare applicazione quando gli atti posti in essere già integrano gli estremi del tentativo (Sez. 1, sent. n. 43036 del 23/10/2012, Ortu, Rv. 253616 in fattispecie di agente che, dopo avere inferto alla vittima più coltellate di cui una all'emitorace, aveva desistito dall'infliggerne altre; Sez. 2, sent. n. 24551 del 08/05/2015, Supino e altro, Rv. 264226 in fattispecie di estorsione a richiesta estorsiva già formulata; Sez. 5, sent. n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797 in fattispecie di furto in abitazione con introduzione nell'appartamento già avvenuta; Sez. 6, sent. n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259480 in fattispecie di reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990).

Ricorrente condannato, all'esito dei gradi di merito del giudizio, per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (capo 1, clan Ferraiuolo), con il ruolo di componente della scorta armata del capo consorteria, Maurizio Ferraiuolo, divenuto collaboratore di giustizia in corso di giudizio.

Il ricorrente formula un'unica doglianza circoscritta alla commisurazione della pena in dipendenza del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in relazione all'art. 8 l. n. 203 del 1991, nel senso di avere già usufruito, a motivo della ricordata scelta collaborativa, dell'attenuante speciale.

La doglianza appare, tuttavia, manifestamente infondata, per avere la Corte di merito adeguatamente spiegato le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. (pag. 76 sent.), in linea del resto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui <in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche> (Sez. 5, sent. n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza e altri, Rv. 258958) e che <gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante della cd. dissociazione attuosa", non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche> (Sez. 6, sent. n. 43890 del 21/06/2017, Aruta e altri, Rv. 271099).

18. Mingione Monica

Nei gradi di merito del giudizio, la ricorrente è stata condannata in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 13); rea confessa, è la moglie del coimputato Beneduce Carmine, al pari di questi coinvolta in un'attività di traffico di stupefacenti in Pomigliano d'Arco, sotto l'egida del clan camorristico Ferraiuolo di Napoli.

La censura svolta dalla ricorrente è semplicemente improponibile (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.) poiché si limita a contestare la misura della pena irrogata, che nella sua prospettazione avrebbe dovuto essere inferiore a quella concretamente inflitta mediante ulteriore valorizzazione della condotta processuale di collaborazione, già positivamente apprezzata dai giudici di merito.

19. Mosca Mauro

All'esito dei gradi di merito del giudizio, il ricorrente è stato riconosciuto responsabile a titolo di partecipazione al clan camorristico Ferraiuolo (art. 416-*bis* cod. pen., capo 1, unico in addebito).

Il primo motivo di ricorso, sebbene evocante l'erronea applicazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. oltre a vizi cumulativi di motivazione, risulta improponibile in quanto direttamente afferente al merito del giudizio, conte-

stando la ritenuta convergenza delle dichiarazioni etero accusatorie rese da più collaboratori di giustizia, a dire del ricorrente privi di riscontri individualizzanti: si è, dunque, palesemente al di fuori dell'ambito proprio del sindacato di legittimità, poiché si mira ad una revisione dell'esito decisorio del giudizio.

Costituisce, invece, questione di mero fatto, per tale motivo inammissibile (si rinvia alle pertinenti considerazioni svolte nel precedente par. 9, ricorso Cinque), la doglianza riguardante un supposto travisamento della prova in ordine all'interpretazione dei risultati delle operazioni di intercettazione e captazione di conversazioni tra presenti, dalla Corte territoriale per contro debitamente apprezzate con il supporto di congrua motivazione (pag. 79 sent.).

Risultano, infine, manifestamente infondati i residui motivi di ricorso, quello afferente alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo in quanto attinente squisitamente al merito del giudizio, a fronte oltre tutto di una più che congrua motivazione presente nella sentenza impugnata (pagg. 77-83); quello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per le considerazioni già più volte ripetute cui si rinvia (v. par. 8, ricorso Beneduce; par. 9, ricorso Cinque e soprattutto fine par. 10, ricorso Cioffi).

20. Orfeo Gennaro

Ricorrente condannato, all'esito dei gradi di merito del giudizio, per i reati di partecipazione ad associazione camorristica (art. 416-*bis* cod. pen., capo 1, clan Ferraiuolo), detenzione e porto di armi comuni di sparo (capo 4), detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti (capo 11).

La tesi difensiva di fondo, motivatamente (pagg. 85-88 sent. appello) però non accolta dai giudici di merito, è che si tratterebbe di un soggetto rovinato dalla duplice dipendenza dalla droga e dal gioco, costretto per tale motivo ad indebitarsi per far fronte ai debiti derivanti da dette dipendenze e perciò avvicinosi al capo clan Maurizio Ferraiuolo, sperando di essere da questi tutelato dalle avverse pretese usuarie, senza tuttavia dividerne le dinamiche criminali.

La prima censura formulata da tale ricorrente attiene alla sussistenza del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestatogli al capo 11, ma sul capo e sul punto devesi registrare la convincente motivazione articolata dalla Corte di merito (pag. 89 sent.) oltre tutto poggiante, tra i numerosi elementi probatori, anche sulle ^{da} dirimenti dichiarazioni rese in tal senso Maurizio Ferraiuolo, che con la sua collaborazione ha decretato di fatto la fine del gruppo criminale facente a lui capo.

Strettamente correlata a tale prima censura è quella che lamenta il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) nella medesima condotta.

A tale proposito occorre preliminarmente rilevare che la doglianza reitera in

L.

d.

maniera quasi letterale quella d'appello, talché ne va dichiarata la genericità per aspecificità, non confrontandosi con le pertinenti e convincenti considerazioni svolte sul punto dalla Corte di merito, che ha valorizzato oltre alla serialità della condotta (di per sé in realtà non ostativa) la sua collocazione in un 'contesto di operatività strutturato', espressione significante la stretta dipendenza dell'attività di approvvigionamento e vendita di sostanze stupefacenti con l'attività del gruppo camorristico facente allora capo al citato Maurizio Ferraiuolo.

Manifestamente infondata è la censura di mancanza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante speciale di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991.

La motivazione in realtà esiste, avendo i giudici di appello valorizzato lo stretto collegamento tra il traffico illecito di stupefacenti e l'egemonia esercitata dal gruppo camorristico sulla porzione di territorio cittadino considerata, usando una espressione ("L'attività posta in essere dall'imputato, in concorso con Palma Esposito, è comunque da ricondurre alle finalità dell'associazione principalmente considerando la qualità dell'associato ed anche degli altri partecipi", pag. 89 sent.), che nel ricordare quella dipendenza, finisce per evidenziare, sia pur in maniera sintetica, anche il nesso psicologico tra specifica condotta ascritta allo imputato e le conseguenze (favorevoli) di natura economica rifluenti sull'attività dell'intero gruppo criminale, nel che consiste l'essenza dell'aggravante speciale.

Del pari manifestamente infondate sono le doglianze, sempre articolate con riferimento ai tradizionali vizi di legittimità, riguardanti la ribadita affermazione dei reati di partecipazione ad associazione camorristica e di detenzione e porto illegali di arma da sparo: trattasi, in realtà, di censure che tentano di conseguire da parte della Corte di Cassazione una revisione della decisione su tali capi, proprie come tali di un terzo grado di merito del giudizio ma non di quello di legittimità.

La sentenza impugnata dà, infine, congruamente conto delle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. ancora pag. 89), da cui deriva la manifesta infondatezza anche dell'ultima censura del ricorso.

21. Palma Esposito Ivan

All'esito dei gradi di merito del giudizio, tale ricorrente è stato riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (capo 1) in veste di componente della scorta armata del capo clan, Maurizio Ferraiuolo nonché di associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 10) e di un reato fine (capo 11) in concorso tra gli altri con il predetto Orfeo Gennaro.

Come la loro stessa formulazione evidenzia, mediante il richiamo alla violazione delle regole legali di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen.,

entrambe le doglianze sui cui si articola il ricorso attengono al tema della composita accusa, mirando in definitiva ad una revisione nel merito del giudizio attraverso una rinnovata valutazione del compendio probatorio - tra l'altro congruamente esaminato dalla Corte d'appello (pagg. 92-95 sent.) - all'esito di un'operazione, tuttavia, estranea all'ambito tipico del sindacato di legittimità.

Questa la ragione della declaratoria di inammissibilità di entrambe, per contrasto con l'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

22. Rinaldi Francesco

All'esito dei gradi di merito del giudizio, il ricorrente è stato condannato per partecipazione ad associazione camorristica (capo 20, clan Del Prete - Mazzarella); fatto segno di attentato a mano armata nel 2011 ad opera di componenti del rivale clan Ferraiuolo e per tale motivo parte offesa del reato di cui al capo 30; già componente di altro ed omonimo (Rinaldi) gruppo camorristico, ma da questo considerato traditore per avere contribuito all'omicidio di un suo componente; le dichiarazioni a suo carico rese da Maurizio Ferraiuolo, capo del clan avversario, riguardano un periodo (2011) in cui i due gruppi camorristici si erano *pro tempore* alleati per tentare di gestire di comune accordo i traffici illeciti di diversa natura aventi luogo nei rioni cittadini sottoposti alla rispettiva sfera di egemonia territoriale.

Il ricorrente formula varie censure, alcune delle quali in verità già dedotte con l'atto di appello e che tuttavia che vengono riproposte in sede di legittimità.

Iniziando dall'esame del primo motivo del ricorso, esso riguarda il merito del giudizio, risultando quindi inammissibile per contrasto con l'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., lamentandosi con esso il mancato raggiungimento di prova certa della responsabilità in ordine al reato associativo, asseritamente fondata in via esclusiva sulle dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia senza il supporto dei necessari riscontri.

La stessa menzione dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. quale norma fondante la *ratio* della deduzione tradisce, del resto, la circostanza che il reale suo obiettivo è costituito da una revisione nel merito dell'esito decisorio, ribadito dalla Corte di merito con il supporto di congruo e articolato apparato argomentativo (pagg. 128-132 sent.).

Con la seconda censura si deducono la violazione nonché l'erronea applicazione dell'art. 7 l. n. 203 del 1991, in assenza di formale contestazione da parte del PM ed in relazione all'unico reato contestato di natura associativa.

Come anticipato il motivo è stato dedotto anche con l'atto di appello (v. pag. 129 sent.), ma a suo sostegno non sussiste oggi più alcun interesse, avendo la Corte di merito già doverosamente precisato che la pena inflitta all'imputato in primo grado, per mero errore aumentata anche in relazione alla citata aggra-

vante (pag. 250 sent. GIP Trib. Napoli del 19/05/2016), deve essere depurata dell'aumento relativo, non essendo l'aggravante configurabile a carico del Rinaldi che risponde del solo reato di cui all'art. art. 416-*bis* cod. pen. (pag. 132).

Anche il motivo concernente l'applicazione dell'aumento di pena a titolo di recidiva ex art. 99, comma 5 cod. pen. in modo automatico ed asseritamente in violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 23 luglio 2015 è stato dedotto con l'atto di appello (pag. 129 sent.), trovando doverosa e congrua risposta da parte della Corte territoriale (pag. 132 sent.): di esso va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità per aspecificità.

Manifestamente infondata è, infine, anche l'ultima censura che lamenta la violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con precedente sentenza di condanna per art. 416-*bis* cod. pen.

La risposta fornita dalla Corte di merito sul punto evidenzia che sono trascorsi sette anni, caratterizzati anche da un periodo di detenzione, dal passaggio dal clan di provenienza (Rinaldi) all'altro (Del Prete - Mazzeola), ragion per cui la determinazione criminosa delle condotte commesse nel tempo non poteva essere la stessa.

Il consistente iato temporale tra le condotte per le quali s'invoca l'identità della determinazione criminosa, fondamento dell'istituto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., costituisce, infatti, uno degli ostacoli di ordine logico principali all'operatività della continuazione, pena il suo snaturamento in istituto premiale della generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque di scelte di vita implicanti la reiterazione di determinate condotte criminose (*ex pluribus v. Sez. U, sent. n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 5, sent. n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, Hudorovich, Rv. 258862; Sez. 2, sent. n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052*)

23. Sollo Raffaele

Ricorrente coniuge di Baldassarre Assuntina e cognato di Baldassarre Rita, moglie del capo clan Del Prete Salvatore; collaboratore di giustizia; in tale veste ha usufruito dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art.8 l. n. 203 del 1991 quasi nella sua estensione massima in relazione ai reati per cui ha riportato condanna (associazione art. 416-*bis* cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capi 20 e 22).

Stona, dunque, con l'acquisita veste di collaboratore di giustizia, la formulazione di doglianze che, sotto le mentite spoglie dei tradizionali vizi di legittimità, investono direttamente la ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti in addebito oltre alla determinazione del trattamento sanzionatorio (primo, secondo e quarto motivo di ricorso).

Trattasi, infatti, di censure da dichiarare inammissibili e che vanno ascritte più

ad un riflesso condizionato ad impugnare rispetto ad una condanna a pena detentiva comunque consistente (undici anni di reclusione), che non a una reale convinzione dell'illegittimità della decisione, a fronte della scelta processuale e di vita compiuta.

Merita, invece, qualche considerazione aggiuntiva la censura che investe il mancato accoglimento dell'attenuante facoltativa di cui all'art. 63, comma 5 ultima parte cod. pen., senza che per questo non debba rilevarsi la manifesta infondatezza.

Com'è noto, la possibilità per il giudice di diminuire ulteriormente la pena ove concorrano più circostanze attenuanti ad effetto speciale (nella specie, il citato art. 8 l. n. 203 del 1991 e l'art. 74, comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990) costituisce una mera facoltà e non un obbligo ("il giudice può diminuirla").

Ed allora se la decisione sul punto è attaccabile solo sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione a fronte, come nella specie, di una richiesta in tal senso proveniente dall'imputato, è conseguente affermare che la motivazione può e deve essere rintracciata nelle complessive ragioni che hanno determinato il giudice ad individuare quella pena (nella specie, v. pag. 135 sent.), che a ben vedere equivalgono ad una affermazione che si limitasse a reputare inapplicabile l'ulteriore diminuzione di pena alla luce della gravità dei fatti, motivazione che sarebbe del tutto congrua rispetto al carattere facoltativo della statuizione.

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ferretti Salvatore limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in anni sette e mesi quattro di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Ferretti Salvatore.

Rigetta i ricorsi di Cinque Rosario, Cioffi Vittorio e Garofalo Vincenzo, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Baldassarre Antonio, Baldassarre Assuntina, Baldassarre Giuseppe, Baldassarre Rita, Baselice Rosario, Beneduce Carmine, Del Prete Salvatore, Esposito Annamaria, Ferretti Aniello, Formigli Francesco, Marfè Salvatore, Mingione Monica, Mosca Mauro, Orfeo Gennaro, Palma Esposito Ivan, Rinaldi Francesco, Sollo Raffaele, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 18/12/2018

.....